**S.452**

*Nella giornata di ieri, 9 febbraio 2023,* l*e Commissioni riunite 1ª (Aff. costituzionali) e 5ª (Bilancio) hanno proseguito e concluso l’esame del provvedimento conferendo il mandato ai relatori BALBONI e DAMIANI a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandoli a chiedere di riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.*

**Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano in grassetto, mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano** ~~evidenziate~~ **vergate e facendo uso del colore giallo. I subemendamenti approvati si evidenziano facendo uso del colore rosso. A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.**

*E' stato rettificato il ritiro degli emendamenti 9.27 e 10.85, in quanto dovuto ad un mero errore materiale. E' stata altresì annullata la votazione effettuata nella precedente seduta sull'emendamento 9.39 (testo 2).*

*Sono stati approvati gli emendamenti: 2.50 (testo 2), gli identici 4.34 (testo 2), 4.58 (testo 3) e 4.95 (testo 2), 8.32 (testo 2), gli identici 9.500, 9.18 (testo 2), 9.21 (testo 3), 9.27 (testo 2), 9.30 (testo 2), 9.31 (testo 2) e 9.39 (testo 3), 10.13 (testo 2), gli identici 10.16 (testo 3) e 10.85 (testo 2), 10.0.15 (testo 2), 10.0.16 (testo 2), 11.19 (testo 2), gli identici 12.2 (testo 2) e 12.53 (testo 2), 12.86 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.1001, x1.500 e Coord.1.*

*A rettifica della votazione della precedente seduta, l'emendamento 3.109 è stato approvato in una nuova riformulazione.*

*A rettifica della votazione della precedente seduta, sono stati altresì approvati in una identica riformulazione gli emendamenti 2.40 (testo 2), 2.41 (testo 2) e 12.0.3 (testo 2).*

*Sono stati respinti i seguenti emendamenti: gli identici 4.111 e 4.112, 9.16 e 10.56.*

*Sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 11.44 e 15.29.*

*Sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno gli emendamenti: 9.15 e 10.54.*

*Tutti i restanti emendamenti non espressamente posti in votazione o non ritenuti assorbiti sono stati considerati ritirati, se di maggioranza, o tecnicamente respinti, se di minoranza.*

*E' stato respinto l'ordine del giorno G/452/1/1a e 5a.*

*Sono stati accolti come raccomandazione gli ordini del giorno: G/452/2/1a e 5a, G/452/3/1a e 5a, G/452/4/1a e 5a, G/452/6/1a e 5a, G/452/14/1a e 5a, G/452/27/1a e 5a, G/452/29/1a e 5a e G/452/31/1a e 5a.*

*Sono stati accolti gli ordini del giorno: G/452/5/1a e 5a, G/452/7/1a e 5a, G/452/8/1a e 5a (testo 2), G/452/9/1a e 5a, G/452/10/1a e 5a, G/452/11/1a e 5a, G/452/12/1a e 5a, G/452/13/1a e 5a, G/452/15/1a e 5a (testo 2), G/452/17/1a e 5a, G/452/18/1a e 5a, G/452/19/1a e 5a, G/452/20/1a e 5a, G/452/21/1a e 5a, G/452/22/1a e 5a, G/452/23/1a e 5a, G/452/24/1a e 5a, G/452/25/1a e 5a, G/452/26/1a e 5a, G/452/28/1a e 5a, G/452/30/1a e 5a, G/452/32/1a e 5a e G/452/33/1a e 5a (testo 2).*

*Si riporta una nostra parziale ricostruzione degli articolati del disegno di legge e del decreto-legge con le modifiche apportate in evidenza.*

*Non è stato possibile ancora inserirei nella ricostruzione i seguenti emendamenti, in quanto ancora non reperibili:*

*gli identici 1.23 (testo 2) e 1.26 (testo 2), 2.13 (testo 2), gli identici 3.62 (testo 2) e 3.63 (testo 2), 4.10 (testo 2), gli identici 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 4), 4.44 (testo 3) e 4.109 (testo 2), gli identici 4.45 (testo 3) e 4.46 (testo 2), 4.68 (testo 2), gli identici 4.76 (testo 2) e 4.77 (testo 3), gli identici 4.97 (testo 2) e 4.0.15 (testo 2), 4.102 (testo 2), 4.103 (testo 2), 4.119 (testo 2), gli identici 4.0.10 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2), gli identici 5.20 (testo 2) e 5.21 (testo 2), 9.23 (testo 2), 10.60 (testo 2), 10.108 (testo 2), 10.109 (testo 3), 12.36 (testo 2), 15.48 (testo 3). 16.1 (testo 2).*

\*\*\*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

**1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) All'articolo 2, comma 1, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro undici mesi»;**

**b) All'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b).[[1]](#footnote-1)**

**1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.[[2]](#footnote-2)**

**1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".**

**1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024»."**

**1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".**

**1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalleseguenti: "ventiquattro mesi";**

**b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".**

**1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono**

**sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".[[3]](#footnote-3)**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

\*\*\*

Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Art. 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 » e le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 303, le parole: « per il quadriennio 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quinquennio 2019-2023 »;

b) al comma 313, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 349, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono inserite le seguenti: « , entro il 31 dicembre 2023, ».

5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: « nel quadriennio 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinquennio 2019-2023 ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 162, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 495, le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023. ».

9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 è differito al triennio 2022-2024.

10. All'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2021-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».

11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».

12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 ».

13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « per il biennio 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2021-2023 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022 e 2023 ».

14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ».

15. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

16. Le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.

17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.

18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**18-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, allo scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al "Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale Concorsi ed esami - n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana . 4a serie speciale Concorsi ed esami - n. 53 del 6 luglio 2021, fino a 750 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli Assistenti, corrispondente alla previgente II Area.[[4]](#footnote-4)**

19. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023.

20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n, 25, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

**20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro".[[5]](#footnote-5)**

**20-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità.[[6]](#footnote-6)**

21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2022-2023 ».

22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

**22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.[[7]](#footnote-7)**

**22-bis.Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.[[8]](#footnote-8)**

**22-bis. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 marzo 2023.[[9]](#footnote-9)**

**Art. 1-bis**

**(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruoli ispettori della Guardia di Finanza).**

**1.Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.**

**2.Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:**

**a. la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;**

**b. ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.**

**3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:**

**a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;**

**b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.**

**4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".**

**5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.**

**6. Agli oneri di cui al comma 5 pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:**

**a. quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;**

**b. quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;**

**c. quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, sul capitolo 2568, piano gestionale 01 e quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, sul capitolo 2568, piano gestionale 02;**

**d. quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, 7.341.000 per l'anno 2031 e euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;**

**e. quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 euro per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030, euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.**

**7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori della Guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies è inserito il seguente: "15-terdecies. I marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta.".**

**8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.[[10]](#footnote-10)**

**Art. 1-bis**

**(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)**

**1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.[[11]](#footnote-11)**

Art. 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

~~b) all'articolo 2, comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;~~

**b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore";[[12]](#footnote-12)**

c) all'articolo 2, comma 4, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «~~30 giugno 2023~~  **31 dicembre 2023[[13]](#footnote-13)**».

4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

**4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".[[14]](#footnote-14)**

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2022-2023 »;

b) al terzo periodo, le parole: « per l'esercizio finanziario 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « da utilizzare complessivamente negli esercizi finanziari 2022 e 2023 ».

**7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.[[15]](#footnote-15)**

**7-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le parole "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023".[[16]](#footnote-16)**

8. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 7 si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**9-bis. All'articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole "e 2024" con le seguenti "2024 e 2025".**

**9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a euro 200.000 per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.[[17]](#footnote-17)**

**9-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:**

 **«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023.».[[18]](#footnote-18)**

**9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:**

**a) all'art. 2, comma 1, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) e b);**

**b) all'art. 2, comma 2, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b);**

**c) all'art. 2, comma 1, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);**

**d) all'art. 2, comma 2, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);** **».[[19]](#footnote-19)**

**Art. 2-bis.**

**(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)**

**1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.**

**2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:**

**a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;**

**b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.**

**3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.**

**4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.**

**6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.**

**7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.".**

**8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con D.P.C.M. 17 novembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 della medesima legge, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti nel Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, se condo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali 23 dicembre 2021, 12 ottobre 2021 e 12 dicembre 2020.[[20]](#footnote-20)**

Art. 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: « è differito al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 30 giugno 2023 ».

2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: « e 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « 2022 e 2023, ».

3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».

5. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023 ».

**5-bis. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 con le scadenze indicate dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7.772.950 di euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i Comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.[[21]](#footnote-21)**

6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 ».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

**10-bis "Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.".**

**10-ter "Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016, di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.".[[22]](#footnote-22)**

**10-bis. All'articolo 64 comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».[[23]](#footnote-23)**

**10-bis. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art.50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.[[24]](#footnote-24)**

**10-bis All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".[[25]](#footnote-25)**

**10-bis. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole "al 31 Dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".[[26]](#footnote-26)**

**10-bis. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.[[27]](#footnote-27)**

**10-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».[[28]](#footnote-28)**

**10-bis. Al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:**

 **"Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."**

**10-ter. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000 euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo complessivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 700.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.[[29]](#footnote-29)**

**Art. 3-bis.**

 **(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)**

**1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:**

 **a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ". I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";**

 **b) ai commi 206 e 213, il numero: "205" è sostituito dal seguente: "204";**

 **c) dopo il comma 221 è inserito il seguente: "221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei cormi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";**

 **d) al comma 222, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";**

 **e) ai commi 222 e 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023";**

 **f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti:**

**"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";**

**229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.**

**229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 23 dicembre 2014".**

**2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro, l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.[[30]](#footnote-30)**

**Art. 3-bis**

**(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse**

**per credito d'imposta per strutture turisticoricettive)**

**1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.**

**2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.[[31]](#footnote-31)**

**Art. 3-bis**

**(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche)**

**1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".**

**2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.**

**3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.[[32]](#footnote-32)**

**Art. 3-bis**

**(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)**

**1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.[[33]](#footnote-33)**

Art. 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2022 e per l'anno 2023 ».

**1-bis. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al termine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'anno 2023 è pari allo 0,5 per cento."[[34]](#footnote-34)**

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Detti organi restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

**3-bis. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di Commissario o Sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[[35]](#footnote-35)**

4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 760.720 euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 ».

5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « quadriennio 2020-2023 ».

6. Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate ~~sino al 31 dicembre 2023~~ **sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.[[36]](#footnote-36)**

7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole « somma di 32,5 milioni di euro » sono aggiunte le seguenti: « ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro » e le parole: « per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024 »;

b) alla lettera a), le parole: « 9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro »; dopo la parola « riconosciute » sono inserite le seguenti: « quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico »;

c) alla lettera b), le parole: « 12,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2017 al 2022, 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro » e dopo le parole: « con ioni carbonio » sono aggiunte le seguenti: « e protoni ».

**7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi delle schede n.4 e n. 11 vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.200 »Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico« garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n.178.[[37]](#footnote-37)**

8. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023 e 2024 ».

**8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giomi dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023".[[38]](#footnote-38)**

9. All'onere derivante dal comma 4, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**9-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.**

**9-ter. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».**

**9-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.**

**9.quinquies. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data."[[39]](#footnote-39)**

**9-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole "degli anni 2021, 2022 e 2023".[[40]](#footnote-40)**

**9-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».[[41]](#footnote-41)**

**Art. 4-bis.**

**(Nado Italia)**

**1. Ferme restando le funzioni del Ministero della Salute in tema di ricerca, formazione, informazione, comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute causati da1 ricorso al doping, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 ,sono svolte esclusivamente da NADO Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la vigilanza e il controllo su1 doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h) del decreto de1 Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di NADO Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.[[42]](#footnote-42)**

Art. 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « a decorrere dal 1° settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° settembre 2023 ».

2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 ».

3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « entro l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2023 » e le parole: « negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 » sono sostitute dalle seguenti: « negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 ».

4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: « Per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2022 e 2023 ».

~~5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;~~

~~b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».~~

**5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";**

**b. al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";**

**c. al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono aggiunte le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".**

**5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti:**

**"Per l'anno 2023". 5-ter. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: "Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233."».**

**5-quater. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 dicembre 2024".[[43]](#footnote-43)**

6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « e del merito »;

b) al secondo periodo, le parole: « , fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, » sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche. ».

8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: « per l'anno scolastico 2022/2023 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno scolastico 2023/2024 ».

9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2023/2024 »;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021/2022 e 2023/2024 »;

c) al comma 2, le parole: « ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 »;

d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

« b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 ».

10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023, per dare attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

**11-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono effettuate prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.[[44]](#footnote-44)**

**11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti: " a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".**

**11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."[[45]](#footnote-45)**

Art. 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 »;

b) le parole: « alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine ».

2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « 2021-2022 e 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 ».

4. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

~~a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;~~

**a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";[[46]](#footnote-46)**

b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 ».

**4-bis. All'art. 1, comma 107-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023".[[47]](#footnote-47)**

**4-bis. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[[48]](#footnote-48)**

5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

**5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione» o «Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)» rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo delle formazione specifica per l'ottenimento dell'attestato di cui sopra.[[49]](#footnote-49)**

6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

**8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.[[50]](#footnote-50)**

**8-bis. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023”.[[51]](#footnote-51)**

**8-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo".[[52]](#footnote-52)**

 **8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.[[53]](#footnote-53) La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021 n. 163 nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge.[[54]](#footnote-54)**

**9. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni", sono sostituite con le seguenti: "undici anni".[[55]](#footnote-55)**

Art. 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2023, al fine » sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, **le parole «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e[[56]](#footnote-56)** le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «~~31 dicembre 2023~~ **31 dicembre 2026**».

~~6. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) al comma 5-ter, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 »;~~

~~b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: « 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021, 2022 e 2023 ».~~

**6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia." sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro.";**

**b) al comma 5-quater, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro."[[57]](#footnote-57)**

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

**7-bis. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."**

**7-quater. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1,**

**comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.[[58]](#footnote-58)**

**7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo, le parole: "e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";**

**b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e la parola: "2021", è sostituita dalla seguente: "2022".[[59]](#footnote-59)**

**7-bis. La rubrica dell'articolo 38 - bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è così modificata:**

 **- dopo la parola "vivo", aggiungere le seguenti parole "e proiezioni cinematografiche«.**

 **Al comma 1 del medesimo articolo 38-bis:**

 **- il termine "31 dicembre 2021" già prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 è sostituito con le seguenti parole "31 dicembre 2023";**

 **- aggiungere dopo le parole "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical" le parole "e le proiezioni cinematografiche»;**

 **- sostituire le parole "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23", con le seguenti parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00.[[60]](#footnote-60)**

**7-bis. I componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo continuano comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.[[61]](#footnote-61)**

**7-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole:"29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2024".[[62]](#footnote-62)**

Art. 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, le parole: « al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".[[63]](#footnote-63)**

**4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;**

**b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».[[64]](#footnote-64)**

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

6. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2024.

7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni ~~di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e~~[[65]](#footnote-65) di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze ~~e alle camere di consiglio~~[[66]](#footnote-66) da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

**8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.[[67]](#footnote-67)**

**8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".**

**8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.[[68]](#footnote-68)**

9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del ~~28 febbraio 2023~~ **31 maggio 2023[[69]](#footnote-69)**, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

10. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico è prorogata ~~sino al 28 febbraio 2023~~ **sino al 31 marzo 2025[[70]](#footnote-70)** la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la parola: "1.200" è sostituita dalla seguente: "1.251 ".[[71]](#footnote-71)**

~~11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.~~

**11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 perl'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.[[72]](#footnote-72)**

**11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.[[73]](#footnote-73)**

**11-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**11- ter. All'articolo 43, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1, le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";**

**11- quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, è autorizzata la spesa di euro 1.847.467. per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.[[74]](#footnote-74)**

Art. 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 10-ter, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 7-bis:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

b) all'articolo 27, comma 4-bis:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

c) all'articolo 30, comma 1-bis:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

d) all'articolo 40, comma 1-bis:

1) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

e) all'articolo 44, il comma 11-quater è abrogato.

**3 bis) All'articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».[[75]](#footnote-75)**

4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « secondo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;**

**4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:**

**a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.**

**c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.**

**d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.[[76]](#footnote-76)**

**4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;**

**4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4,bis, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023 euro si provvede:**

**a. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**b. quanto a euro 3.937.271 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.**

**c. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.**

**d. quanto a euro 4.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.[[77]](#footnote-77)**

5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**5-bis. All'art. 1, comma 160 della legge 27 dicembre 2017, n 205, le parole: “2018-2023” sono sostituite dalle seguenti: “2018-2026”.[[78]](#footnote-78)**

**5-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.[[79]](#footnote-79)**

**Art. 9-bis.**

**(Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)**

**1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».[[80]](#footnote-80)**

Art. 10.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 »;

~~c) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 30 aprile 2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto ai sensi del presente comma è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalità di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».~~

**c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 al novembre di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al CIPESS in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione.[[81]](#footnote-81)**

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022 e 2023".[[82]](#footnote-82)**

5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « nel triennio 2020-2022 », sono inserite le seguenti: « e nel triennio 2023-2025 ».

6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

**6-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";**

**b) comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";[[83]](#footnote-83)**

7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

**7-bis. All' articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi". Con decreto del Ministro MIT di concerto con MEF sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna autorità nel limite di cui al periodo precedente (3 milioni). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.[[84]](#footnote-84)**

8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato:

a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite alla Fondazione Human Technopole, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.[[85]](#footnote-85)**

11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

**11-bis. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi".**

**11-ter I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.[[86]](#footnote-86)**

**11-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".[[87]](#footnote-87)**

**11-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».[[88]](#footnote-88)**

**11-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";**

**b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";**

**c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";**

**11-ter. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".[[89]](#footnote-89)**

 **11-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1957, n. 614 le parole "per un periodo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni";**

 **11-ter. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1958, n. 614, come modificato dal comma 11-bis, si applica anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni.[[90]](#footnote-90)**

**11-bis. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025.**

**11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.[[91]](#footnote-91)**

**12. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".[[92]](#footnote-92)**

**12-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.**

**12-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.[[93]](#footnote-93)**

**Art. 10-bis**

**(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in**

**sicurezza edifici e territori)**

**1. Il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente: 2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.[[94]](#footnote-94)**

**10-bis.**

 **I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.[[95]](#footnote-95)**

**10-bis.**

**1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai rappresentati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e unrappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.**

**2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.**

**3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 , le parole: « 31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.[[96]](#footnote-96)**

Art. 11.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023.

2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024.

3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, alinea, le parole: « entro il 18 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 aprile 2024 »;

2) al comma 3-bis, le parole: « e, successivamente, ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data »;

3) al comma 4, le parole: « e, successivamente, ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data »;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: « e, successivamente, ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data ».

7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2024.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.  **Conseguentemente, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 comma 2-bis.1. dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come inserito dall'art. 2, comma 1,del decreto-legge di cui al periodo precedente, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il terzo periodofino alla fine del comma è sostituito dai seguenti: Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.[[97]](#footnote-97)**».

**8-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».**

**8-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.[[98]](#footnote-98)**

**8-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, è fissato al 30 giugno 2023.[[99]](#footnote-99)**

**8-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".[[100]](#footnote-100)**

 **8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023.[[101]](#footnote-101)**

 **8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite con le parole: »31 dicembre 2023.[[102]](#footnote-102)**

**8-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "esclusivamente durante il periodo emergenziale" aggiungere le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.[[103]](#footnote-103)**

 **8-bis. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "perglianni2022e2023.[[104]](#footnote-104)**

 **8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.[[105]](#footnote-105)**

Art. 12.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

**1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1055, le parole "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023".**

**1-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 novembre 2023.[[106]](#footnote-106)**

2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023.

**2-bis. Sino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 482 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.[[107]](#footnote-107)**

3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34 è estesa alle annualità 2023 e 2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

**4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2026».[[108]](#footnote-108)**

5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.

**5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri".[[109]](#footnote-109)**

6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**6-bis. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente "Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, le disposizioni di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto.[[110]](#footnote-110)**

**6-bis. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, "[[111]](#footnote-111)**

**7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:**

 **a) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;**

**b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»;**

**c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2024»[[112]](#footnote-112)**

**Articolo 12-bis**

**(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)**

**1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:**

**"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."**

**2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:**

**a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;**

**b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;**

**c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;**

**d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;**

**e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.**

**3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.[[113]](#footnote-113)**

Art. 13.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero » e le parole: « al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ~~al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024~~ **al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026** [[114]](#footnote-114)».

~~2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».~~

~~3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».~~

 **2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:**

 **a) al comma 1, le parole da "negli ultimi tre bilanci" a "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";**

 **b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".**

 **3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:**

 **a) al comma 1, al primo periodo, le parole da "per fare fronte" a "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: "considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";**

 **b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".[[115]](#footnote-115)**

4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 » e dopo le parole: « medesimo anno » sono aggiunte le seguenti: « in cui avviene il versamento ».

Art. 14.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 30 settembre 2023.

Art. 15.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

**1-bis. "All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".**

**Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.[[116]](#footnote-116)**

**1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";**

**b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:**

**"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.[[117]](#footnote-117)**

**1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo le parole: "personale non dirigenziale.", è inserito il seguente periodo: "In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al periodo precedente, l'AGEA è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali".[[118]](#footnote-118)**

**1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.[[119]](#footnote-119)**

**l-bis. Sono prorogati, a decorrere dall'anno 2023, compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente l'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è così modificato: al primo periodo, dopo le parole "controllo e rendicontazione," sono soppresse le seguenti: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," e dopo il primo periodo, alle parole: "gli incarichi conferiti." è aggiunto il seguente periodo: «È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi spese o altro emolumento, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.[[120]](#footnote-120)**

 **1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» aggiungere le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».[[121]](#footnote-121)**

 **1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,»" aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 30 giugno 2023,».[[122]](#footnote-122)**

2. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza. ».

**b-bis) Al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.[[123]](#footnote-123)**

3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno ».

**3-bis. All'articolo 13, comma l, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che vengono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5".[[124]](#footnote-124)**

**3-bis. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».[[125]](#footnote-125)**

**3-bis. Al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni :**

**a. all'articolo 7 comma 1 le parole : " 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025";**

**b. all'articolo 8, comma 1 , le parole "sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "sino al 31 dicembre 2024".[[126]](#footnote-126)**

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

**Art. 15-bis**

**(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)**

**1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) nel comma 3-bis le parole: "per il solo anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";**

**b) nel comma 3-quater, inserito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "Limitatamente all'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023";**

**2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 86 è sostituito dal seguente: "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-flato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.".**

**3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.**

**4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.**

**5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.**

**6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.[[127]](#footnote-127)**

Art. 16.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2023 **ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati all'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo**»[[128]](#footnote-128)

b) all'articolo 52, comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2023 »;

~~c) all'articolo 52, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a decorrere dal 1° luglio 2023 ».[[129]](#footnote-129)~~

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 », dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il predetto termine è prorogato al ~~31 dicembre 2023~~ **1° luglio 2024[[130]](#footnote-130)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti » e, all'ultimo periodo, le parole: « Decorso il termine di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo ».

**2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non vi abbia provveduto, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri casi di tesseramenti.[[131]](#footnote-131)**

3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2023 ».

4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. **La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138[[132]](#footnote-132)**. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**5-bis. Ove sussistano ragioni economiche, i contratti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 gennaio 2023 n. 6, possono essere prorogati per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva di 5 anni, previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative.**[[133]](#footnote-133)

**Art. 16-bis**

**1. "All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:**

**c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 - 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente."[[134]](#footnote-134)**

**Articolo 16-bis**

**(Proroga termini per adeguamento Regioni in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali)**

 **1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:**

 **a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";**

 **b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2024.".[[135]](#footnote-135)**

Art. 17.

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ~~notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati~~ **notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali anche di carattere video fotografico**.[[136]](#footnote-136)

3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri opera quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali.

4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, così come definite e individuate, in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi e dimensionali, da un apposito decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto del Sottosegretario con delega all'editoria, è tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo **, anche in quiescenza,[[137]](#footnote-137)** in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito di formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un'apposita proposta, comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

~~5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50 del 2016.~~

**5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresì autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video fotografico, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.[[138]](#footnote-138)**

**Art. 17-bis**

**1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023". In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".[[139]](#footnote-139)**

Art. 18.

(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) al comma 2 le parole: « prorogabile per un solo anno. » sono sostituite dalle seguenti: « prorogabile per due anni. ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al ~~31 dicembre 2023~~ **31 dicembre 2024[[140]](#footnote-140)**.

 **2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:**

 **a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità";**

 **b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.";**

 **c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi";**

 **2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.[[141]](#footnote-141)**

Art. 19.

(Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)

1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Proroga di termini in materia di politiche per il mare)

1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, è prorogato al 31 luglio 2023.

**Art. 20-bis.**

**(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)**

 **1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.**

 **2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.[[142]](#footnote-142)**

Art. 21.

(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: « Fino al 31 gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2024 ».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2024 ».

Art. 22.

(Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti

di Stato COVID-19)

1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

2) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

« b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024. ».

**Articolo 22-bis**

**(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di**

**cui all'articolo 1, comma 125-terdella legge 4 agosto 2017, n. 124)**

**1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.[[143]](#footnote-143)**

**Articolo 22-bis**

**(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n.224)**

1. **All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".[[144]](#footnote-144)**

**Articolo 22-bis**

**(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)**

 **All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"[[145]](#footnote-145)**

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. x1.500 I RELATORI [↑](#footnote-ref-1)
2. 4.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-2)
3. x1.1 (testo 2) (già 1.1) Nastri, Liris, Lisei; x1.2 (testo 2) (già 1.3) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani; x1.3 (testo 2) (già 1.4) Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo; x1.4 (testo 2) (già 1.5) Marcheschi, Lisei, Liris; x1.7 (testo 2) (già 16.0.5) Fallucchi, Liris, Lisei; x1.5 (testo 2) (già 9.74) Lombardo, Gelmini, Paita; x1.6 (testo 2) (già 11.81) Fregolent, Lombardo, Gelmini [↑](#footnote-ref-3)
4. 1.004 Il Governo [↑](#footnote-ref-4)
5. 1.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-5)
6. 1.57 (testo 2) Lombardo, Gelmini [↑](#footnote-ref-6)
7. 1.1002 Il Governo [↑](#footnote-ref-7)
8. 1.73 (testo 2) Parrini, Manca, Franceschelli [↑](#footnote-ref-8)
9. 1.95 (testo 3) Valente [↑](#footnote-ref-9)
10. 1.0.1 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-10)
11. 1.0.8 (testo 3) Valente [↑](#footnote-ref-11)
12. 2.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-12)
13. 2.8 Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-13)
14. 2.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-14)
15. 2.1003 Il Governo [↑](#footnote-ref-15)
16. 2.34 (testo 2) Rosso [↑](#footnote-ref-16)
17. 2.50 (testo 2) Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-17)
18. 2.40 Durnwalder, Patton, Spagnolli; 2.41 (testo 2) Spelgatti, Claudio Borghi, Pucciarelli, Bergesio, Pirovano, Tosato, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-18)
19. 2.38 (testo 2) Zaffini, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-19)
20. 2.0.3 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-20)
21. 3.22 (testo 2) Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-21)
22. 3.109 (testo 2) Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-22)
23. 3.86 (testo 3) Patuanelli, Castellone, Di Girolamo, Maiorino, Damante, Cataldi [↑](#footnote-ref-23)
24. 3.103 (testo 2) Manca [↑](#footnote-ref-24)
25. 3.90 Durnwalder, Patton, Spagnolli [↑](#footnote-ref-25)
26. 3.95 Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-26)
27. 3.102 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-27)
28. 3.97 Nave, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli; 1.123 (testo 2) Nastri, Liris, Lisei, Ambrogio, De Priamo [↑](#footnote-ref-28)
29. 3.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-29)
30. 3.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-30)
31. 3.0.14 (testo 2) Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-31)
32. 3.0.4 Manca, Parrini [↑](#footnote-ref-32)
33. 3.0.13 Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-33)
34. 4.2 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-34)
35. 4.41 Occhiuto, Lotito, Paroli, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-35)
36. 4.51 Castellone, Pirro, Mazzella, Guidolin, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli [↑](#footnote-ref-36)
37. 4.60 Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-37)
38. 4.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-38)
39. 4.34 (testo 2) Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Lisei, Liris; 4.58 (testo 3) Nicita; 4.95 (testo 2) Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito [↑](#footnote-ref-39)
40. 4.2 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-40)
41. 4.133 Satta, Zedda, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-41)
42. 4.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-42)
43. 5.8 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani; 5.9 (testo 3) Bazoli, Valente [↑](#footnote-ref-43)
44. 5.40 Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Petrenga, Lisei; 5.41 Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-44)
45. 5.22 (testo 3) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-45)
46. 6.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-46)
47. 6.10 (testo 2) De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni [↑](#footnote-ref-47)
48. 6.12 (testo 2) Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-48)
49. 6.14 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-49)
50. 6.30 Pirondini, Aloisio, Castiello, Castellone, Damante, Cataldi; 6.31 Augello, Liris, Lisei; 6.40 (testo 2) Spinelli, Liris, Lisei; 6.43 D'Elia, Malpezzi, Parrini, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca, Valente, Magni, De Cristofaro [↑](#footnote-ref-50)
51. 6.34 Iannone, Bucalo, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-51)
52. 6.35 Iannone, Bucalo, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-52)
53. 6.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-53)
54. 6.1001/1 Occhiuto [↑](#footnote-ref-54)
55. 6.46 Occhiuto; 6.47 (testo 2) De Poli [↑](#footnote-ref-55)
56. 7.4 Marcheschi, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-56)
57. 7.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-57)
58. 7.8 (testo 2) Claudio Borghi, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-58)
59. 7.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-59)
60. 7.9 Marcheschi, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-60)
61. 7.14 Marcheschi, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-61)
62. 7.16 Damante, Castellone, Maiorino, Cataldi, Patuanelli [↑](#footnote-ref-62)
63. 8.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-63)
64. 8.7 Zanettin; 8.10 (testo 2) Berrino, Lisei, Liris, Spinelli; 8.27 Lopreiato, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli [↑](#footnote-ref-64)
65. 8.12 (testo 2) Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi [↑](#footnote-ref-65)
66. 8.12 (testo 2) Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi [↑](#footnote-ref-66)
67. 8.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-67)
68. 8.14 (testo 2)Sigismondi, Liris, Lisei; 8.26 (testo 2) Di Girolamo, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli, Fina [↑](#footnote-ref-68)
69. 8.12 (testo 2) Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi [↑](#footnote-ref-69)
70. 8.22 (testo 2) De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni [↑](#footnote-ref-70)
71. 8.22 (testo 2) De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni [↑](#footnote-ref-71)
72. 8.22 (testo 2) De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni [↑](#footnote-ref-72)
73. 8.24 (testo 2) Liris, Lisei; 8.37 (testo 2) Lopreiato, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli [↑](#footnote-ref-73)
74. 8.32 (testo 2) Parrini, D'Elia, Pirovano, Maiorino, De Cristofaro, Durnwalder, Giorgis, Valente, Manca, Cataldi, Gelmini, Occhiuto [↑](#footnote-ref-74)
75. 9.12 De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni; 9.13 Patton, Durnwalder, Spagnolli [↑](#footnote-ref-75)
76. 9.27 (testo 2) Guidi [↑](#footnote-ref-76)
77. 9.39 (testo 3) Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Giorgis, Manca, Misiani, Parrini, Valente; 9.500 I Relatori; 9.18 (testo 2) Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli; 9.21 (testo 3) Guidolin, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi, Patuanelli; 9.27 (testo 2) Guidi; 9.30 (testo 2) Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo; 9.31 (testo 2) Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-77)
78. 9.57 De Poli; 9.60 (testo 2) Lombardo, Gelmini; 9.61 (testo 2) Mancini, Zaffini, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-78)
79. 9.72 Nicita, Manca [↑](#footnote-ref-79)
80. 9.0.8 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-80)
81. 10.13 (testo 2) Testor, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Dreosto [↑](#footnote-ref-81)
82. 10.25 Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-82)
83. 10.38 (testo 2) Sigismondi, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-83)
84. 10.47 (testo 2) Potenti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-84)
85. 10.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-85)
86. 10.16 (testo 3) Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca; 10.85 (testo 2) Murelli, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-86)
87. 10.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-87)
88. 10.92 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani; 10.93 Berrino, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-88)
89. 10.119 (testo 2) Stefani, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-89)
90. 10.69 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-90)
91. 10.63 (testo 2) Sigismondi, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-91)
92. 10.120 Gasparri, Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo; 10.121 Lombardo, Gelmini [↑](#footnote-ref-92)
93. 10.59 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-93)
94. 10.0.6 (testo 2) Matera, Melchiorre, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-94)
95. 10.0.15 (testo 2) Centinaio, Marti, Bergesio, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Amidei, Pucciarelli [↑](#footnote-ref-95)
96. 10.0.16 (testo 2) Marti, Centinaio, Romeo, Gasparri, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bizzotto, Bergesio, Minasi, Pucciarelli [↑](#footnote-ref-96)
97. 11.19 (testo 2) Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-97)
98. 11.52 (testo 2) Nicita, Furlan [↑](#footnote-ref-98)
99. 11.30 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-99)
100. 11.26 Fina [↑](#footnote-ref-100)
101. 11.75 Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-101)
102. 11.76 De Poli; 11.56 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-102)
103. 11.70 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-103)
104. 11.80 Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei [↑](#footnote-ref-104)
105. 11.83 Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani; 11.88 (testo 2) Manca [↑](#footnote-ref-105)
106. 12.2 (testo 2) Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei; 12.53 (testo 2) Sabrina Licheri, Naturale, Damante, Cataldi [↑](#footnote-ref-106)
107. 12.6 Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei [↑](#footnote-ref-107)
108. 12.25 Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-108)
109. 12.40 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani, Nicita, Manca; 16.12 (testo 3) Versace, Fregolent, Gelmini, Lombardo; 17.14 Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-109)
110. 12.78 (testo 2) Mennuni, De Priamo, Liris, Lisei; 12.80 (testo 2) Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani [↑](#footnote-ref-110)
111. 12.90 Gelmetti, Liris, Lisei, Amidei [↑](#footnote-ref-111)
112. 12.86 (testo 2) Ronzulli, Gasparri, Marti, Centinaio [↑](#footnote-ref-112)
113. 12.0.3 (testo 2) Berrino, Lisei, De Carlo, Marcheschi, Petrucci, Speranzon, Liris; 2.40 (testo 2) Durnwalder, Patton, Spagnolli; 2.41 (testo 3) Spelgatti, Claudio Borghi, Pucciarelli, Bergesio, Pirovano, Tosato, Testor, Dreosto [↑](#footnote-ref-113)
114. 13.1 Borghese [↑](#footnote-ref-114)
115. 13.4 Gasparri [↑](#footnote-ref-115)
116. 15.49 (testo 3) De Carlo, Lisei, Liris, Amidei [↑](#footnote-ref-116)
117. 15.6 (testo 2) Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi; 15.15 (testo 2) Patton, Durnwalder, Spagnolli [↑](#footnote-ref-117)
118. 15.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-118)
119. 15.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-119)
120. 15.1002 Il Governo [↑](#footnote-ref-120)
121. 15.18 De Carlo, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-121)
122. 15.21 De Carlo, Lisei, Liris [↑](#footnote-ref-122)
123. 15.32 Nocco, Liris, Lisei; 15.48 (testo 3) De Carlo, Lisei, Liris, Amidei [↑](#footnote-ref-123)
124. 15.1004 Il Governo [↑](#footnote-ref-124)
125. 15.41 De Carlo, Lisei, Liris, Amidei [↑](#footnote-ref-125)
126. 15.8 (testo 2) Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, De Carlo [↑](#footnote-ref-126)
127. 15.2 (testo 3) De Carlo, Lisei, Liris, Amidei; 15.60 (testo 2) Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Maiorino, Cataldi [↑](#footnote-ref-127)
128. 16.7 (testo 2) Nastri, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-128)
129. 16.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-129)
130. 16.7 (testo 2) Nastri, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-130)
131. 16.7 (testo 2) Nastri, Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-131)
132. 16.1001 Il Governo [↑](#footnote-ref-132)
133. 16.29 (testo 2) Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo [↑](#footnote-ref-133)
134. 16.0.4 (testo 2) Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-134)
135. 16.0.3 Liris, Lisei [↑](#footnote-ref-135)
136. 17.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-136)
137. 17.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-137)
138. 17.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-138)
139. 17.0.1 (testo 2) Liris, Rastrelli, Lisei, Amidei, Ambrogio; 17.0.2 (testo 2) Gasparri [↑](#footnote-ref-139)
140. 18.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-140)
141. 18.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-141)
142. 20.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-142)
143. 22.0.7 Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci [↑](#footnote-ref-143)
144. 22.0.4 Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci [↑](#footnote-ref-144)
145. 22.0.14 Lisei, Liris, Ambrogio, Petrucci [↑](#footnote-ref-145)